

All'Ufficio Tributi del Comune di Pocenia

**DENUNCIA INIZIO OCCUPAZIONE LOCALI ED AREE SCOPERTE ADIBITI AD ABITAZIONE AI
SENSI DEL D.LGS. 507/93 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE**

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ e residente in via _____

codice fiscale _____

DICHIARA

- Di occupare / tenere a disposizione i locali ubicati in via _____ n. _____ dal _____
- Che gli occupanti i locali oggetto della tassa rifiuti sono pari a n. _____
- Che la superficie occupata risulta come da prospetto che segue (indicare per ciascun vano la tipologia - es. cucina, salotto, camera ecc. - la superficie seguendo le indicazioni contenute sul retro del presente modulo e l'area scoperta a disposizione):

Destinazione vani	Lunghezza m.		Larghezza m.		Superficie m.
		X		=	
		X		=	
		X		=	
		X		=	
		X		=	
		X		=	
		X		=	
		X		=	
		X		=	

TOTALE SUPERFICIE _____

Lì _____

FIRMA

N.B. Si ricorda che la fine occupazione deve essere comunicata al Comune con apposita denuncia.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DENUNCIA

Devono essere denunciate

1. Le superfici di tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre ecc. con altezza superiore a m. 1,50) escluse le stalle, fienili e serre a terra;
2. Le aree scoperte di pertinenza degli edifici adibiti a civile abitazione ad esclusione delle aree adibite a verde.

Non devono essere denunciati

I locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono abitualmente destinati non possono produrre rifiuti, quali ad esempio:

- a) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b) Ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,50;
- c) Le parti comuni del condominio di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile (il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti ed i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, cortili ed in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti, le fognature ed i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini), ad eccezione delle aree cortilizie per le parti adibite a giardino o a parco;
- d) Balconi e terrazze scoperte;
- e) Unità immobiliari prive di mobili e/o utenze (acqua luce e gas);
- f) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- g) Locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici nonché le relative aree accessorie o corilizie non adibite a giardino o a parco.

(N.B. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento).

Modalità per la misurazione delle superfici

La superficie va misurata:

1. per i locali: sul filo interno dei muri;
2. per le aree: sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o ai mappali asserviti all'edificio in base alla planimetria catastale.

Termine per la denuncia di inizio occupazione

La denuncia di inizio occupazione dei locali ai fini della tassa rifiuti deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione medesima.

Riduzioni della tassa

La tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al 33% nel caso di abitazioni con unico occupante adibite a dimora abituale aventi una superficie superiore ai 35 mq. utili.

Sanzioni

Si rammenta che:

- per omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa o maggiore tassa dovuta, con un minimo di € 51,00;
- Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3 bis, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.